

Schema d'intesa ai sensi del D. Lgs n. 222/2016 art. 1 c.4 e del D. Lgs n. 42/2004 art. 52
"Esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali"

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ

1. La presente Intesa intende perseguire la tutela delle aree di particolare pregio ed interesse storico, artistico, architettonico e ambientale della Città di **AMALFI**, Patrimonio Mondiale UNESCO, attraverso una generale lotta al degrado contro quegli elementi e quei comportamenti che portano alla lesione di interessi generali, quali la salute pubblica, la civile convivenza, il decoro urbano, il paesaggio urbano storico, l'identità culturale e storico-architettonica del centro della città, anche in coerenza con i programmi di viabilità urbana, con le limitazioni o interdizioni del traffico veicolare e la prevenzione dell'inquinamento sia atmosferico che acustico.
2. Le norme della presente Intesa si applicano alla *zona territoriale A2 – "Centro storico del capoluogo nella ZT 2 del PUT "Tutela degli insediamenti antichi accentrati"*), come individuata dal PUC vigente, e sentita la Soprintendenza territorialmente competente, con verbale acquisito al prot. n. 13390 del 11 luglio 2024, la cui cartografia si allega alla presente intesa per formarne parte integrante e sostanziale.

ART. 2 - LIMITAZIONI ALL'INSEDIAMENTO CON VINCOLO TEMPORALE

1. Per i dodici mesi successivi all'entrata in vigore della presente Intesa, in forma sperimentale e comunque con il monitoraggio previsto ai sensi dell'articolo 6, per le tipologie di attività di cui al comma 2 è vietato:
 - a) l'insediamento di nuove attività;
 - b) il trasferimento di sede delle attività esistenti dall'esterno all'interno della *zona territoriale A2 – "Centro storico del capoluogo nella ZT 2 del PUT "Tutela degli insediamenti antichi accentrati"*), come individuata dal PUC vigente;
 - c) l'ampliamento della superficie di vendita, di somministrazione, delle attività esistenti, realizzato tramite l'annessione di locali adiacenti; nel nuovo locale annesso all'esercizio preesistente, possono essere spostate solo le funzioni di servizio dell'attività (magazzini, depositi, cucina, spogliatoi, laboratori, uffici, servizi igienici) con redistribuzione, anche in aumento, nei locali originari, delle superfici di vendita, di somministrazione.
2. I predetti divieti riguardano le attività appartenenti alle seguenti tipologie:
 - a) **commercio al dettaglio in sede fissa dei generi appartenenti al settore alimentare;**
 - b) **somministrazione di alimenti e bevande** esercitate in qualunque forma prevista dalla Legge Regionale di riferimento o analoghe;
 - c) **attività artigianali/industriali di produzione, preparazione e/o vendita di prodotti appartenenti al settore alimentare¹** (comprese le attività che rientrano nella categoria "home food²") e il **consumo immediato sul posto per le attività di panificazione.**
3. Per la tipologia "commercio al dettaglio in sede fissa dei generi appartenenti al settore alimentare",

¹ A titolo esemplificativo ma non esaustivo ci si riferisce a attività di preparazione e vendita in forma esclusiva o prevalente di tutti quegli alimenti idonei ad essere immediatamente consumati quali gelaterie, sorbetterie, yogurterie, pizzerie al taglio, creperie, friggitorie, paninoteche, piadinerie, kebabberie, sushi e poke shop.

² Si definisce home food la realizzazione, presso la cucina della propria abitazione privata, di alimenti e preparazioni gastronomiche, seguita o meno dalla consegna al cliente destinatario dei cibi già cucinati, senza alcun consumo sul posto dov'è avvenuta la preparazione.

sono escluse dai divieti ivi previsti la vendita diretta di prodotti alimentari da parte di imprenditori agricoli ai sensi del DLgs. n. 228/2001 e attività temporanee di vendita in occasione di eventi e/o manifestazioni di cui alla vigente legge regionale.

4. Per la tipologia **“somministrazione di alimenti e bevande esercitate in qualunque forma prevista dalla Legge Regionale di riferimento o analoghe”**, sono escluse dai divieti quelle effettuate:
- a) in forma di somministrazione temporanea esercitata in occasione di eventi/manifestazioni per le quali il Comune di Amalfi abbia espresso un formale interesse o che venga svolta da esercizi di somministrazione/commercio in sede fissa, autorizzati dal Comune all'occupazione di suolo pubblico;
 - b) all'interno delle strutture ricettive alberghiere, nelle quali oltre al consentito servizio di somministrazione per i clienti della struttura stessa, l'esercizio di somministrazione potrà essere aperto al pubblico generico a seguito di presentazione di apposita S.C.I.A. ai sensi delle normative vigenti.

ART. 3 - ESCLUSIONI DAI DIVIETI DI INSEDIAMENTO

1. Sono escluse dai divieti di insediamento di cui agli articoli precedenti:
- a) tutte le attività già autorizzate ed esistenti alla data di entrata in vigore della presente Intesa, nonché le attività che si intendano intraprendere ex novo nei locali commerciali che, alla data di entrata in vigore della presente Intesa, siano già destinati ai predetti utilizzi, e sempre che tra la data di cessazione della preesistente attività commerciale e la data di attivazione della nuova attività sia decorso un termine non superiore a mesi 12 (dodici);
 - b) i subingressi, per atto tra vivi o causa morte, ivi compresi quelli conseguenti a cessione o affitto di ramo d'azienda, saranno ammessi esclusivamente nel caso in cui sussista, sia in capo al soggetto subentrante che in capo al soggetto sostituito, la regolarità nel pagamento dei tributi locali;
 - c) attività di somministrazione e di vendita di prodotti appartenenti al settore alimentare avviate nelle scuole, negli ospedali, nelle case di cura comunità religiose, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno;
 - d) attività di somministrazione e di vendita di prodotti appartenenti al settore alimentare avviate nelle mense o bar aziendali nei quali la somministrazione e la vendita vengono effettuate nei confronti dei propri dipendenti e ai dipendenti di altre aziende convenzionate, nonché delle somministrazioni esercitate in via diretta da amministrazioni, enti o imprese pubbliche a favore dei propri dipendenti e di coloro che sono autorizzati a fruire del servizio;
 - e) attività di somministrazione presso il domicilio del consumatore (catering);
 - f) attività di somministrazione e di vendita di prodotti appartenenti al settore alimentare avviate nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e nei mezzi di trasporto;
 - g) attività di somministrazione e di vendita di prodotti appartenenti al settore alimentare in forma accessoria avviate all'interno di librerie, teatri, cinema, musei, a condizione che tutte le attrezzature della somministrazione e di vendita di prodotti appartenenti al settore alimentare (eccetto magazzino e servizio igienico) occupino una superficie che non superi il 25% di quella destinata all'attività principale;
 - h) attività di somministrazione negli istituti e luoghi della cultura, di cui all'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D. Lgs. n. 42 del 2004 e s.m.i., ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera f) del medesimo Codice, purché appartenenti a soggetti pubblici e destinati alla pubblica fruizione.

ART. 4 - SANZIONI

1. Fermi restando i provvedimenti sanzionatori pecuniari e quelli restrittivi delle attività, previsti dalle norme sovraordinate di settore per le violazioni delle disposizioni di cui alla presente Intesa, l'inosservanza dei divieti o delle prescrizioni di cui all'articolo 2 è soggetta anche al provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e chiusura dell'esercizio.

ART. 5 - IMPEGNI

1. Il Comune si impegna ad approvare il SIAD, all'interno del quale saranno definiti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e di vicinato/artigianato in campo alimentare nelle zone oggetto di tutela di cui alla presente Intesa, entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente disciplina.
2. Il Comune si impegna altresì, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente disciplina, ad approvare, ai sensi dell'art. 64 del D. Lgs n. 59/2010, un piano contenente i criteri per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nelle zone oggetto di tutela, dando avvio ai lavori entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disciplina
3. L'Amministrazione con cadenza semestrale monitora lo stato di attuazione della presente Intesa, previo confronto con gli Enti competenti e con le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative che saranno trasmessi a mezzo pec alla Regione Campania.

ART. 6 - NORMA TRANSITORIA

1. Sono escluse dall'applicazione dei divieti di cui ai precedenti articoli, le nuove aperture o i trasferimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disciplina risulti in corso di svolgimento l'attività preparatoria di investimento preordinata all'apertura o al trasferimento, purché tale attività sia portata a compimento entro il termine di 60 giorni di cui al successivo comma e risulti da documentazione scritta avente data certa, quale ad esempio:
 - a) pratiche edilizie già segnalate o comunicate al competente Sportello Unico Edilizia (SUE);
 - b) contratti di locazione, già registrati, degli immobili nei quali si intende avviare l'attività;
 - c) attività per le quali si risulti beneficiari di un finanziamento statale, regionale ecc.
2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disciplina, gli interessati dovranno presentare la SCIA per realizzare l'attività oggetto del futuro insediamento.
3. Decorso tale termine perentorio per la presentazione della SCIA per l'apertura o il trasferimento, non sarà possibile beneficiare del regime transitorio ivi disposto.